



COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N°2 del 21/1/2025

ORIGINALE

COPIA

Oggetto: IMU 2025: approvazione aliquote e detrazioni.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno 21 del mese di GEN. alle ore 19 e seguenti nella sala comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. N° 9 del 06.03.1986, in sessione ordinaria e aperta, prevista dall'art.47 O.EE.LL, risultano all'appello nominale:

	COGNOME NOME	P	A		COGNOME NOME	P	A
1	DELIA DESIREE DANIELA	X		9	ANGEMI GAETANO	X	
2	TOMASELLO LUCIANO	X		10	CHIARENZA ESTER ANNA MARIA	X	
3	RAIMONDO DAVIDE ANTONIO	X		11	SCALIA ORAZIO	X	
4	SANTONOCITO ANNA			12	CIRANNA ANTONINO	X	
5	POMA CONCETTO	X					
6	VITALE GIOVANNI	X					
7	CANOVA SERAFINA ELEONORA	X					
8	CRUPI ONOFRIO ORAZIO	X					

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R. 06.03.1986, n°9, il numero degli intervenuti, Svolge le funzioni di PRESIDENTE il Consigliere POMA CONCETTO.

Partecipa il SEGRETARIO DEL COMUNE DOTT.SSA DI FEDE ELEONORA

La seduta Ordinaria è pubblica nel rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore.

Ai sensi dell'art.184-ultimo comma - dell'Ordinamento Regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri.

Il Presidente invita gli intervenuti a trattare l'argomento iscritto all'ordine del giorno come in appresso

Proposta di consiglio n. 31 del 18.12.2024

IMU 2025: approvazione aliquote e detrazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";
- al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili,

per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale “... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”.

Preso atto che, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che “... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”;

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato “*Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”.

Considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 “... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”;

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...";

Visti, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale "... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...", il quale ultimo prevede che "... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";

- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...";

Considerati,

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

DELIBERA

1. di **approvare**, per l'anno **2025**, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni quali risultano dal prospetto allegato sub A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

2. di **stabilire**, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di **provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021);

4. di **provvedere**, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Prospetto aliquote IMU - Comune di SAN PIETRO CLARENZA

ID Prospetto 5703 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 17/12/2024 alle 12:55:25

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
24 DIC. 2024
Prot. Generale <u>10834</u> del

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

Città Metropolitana di Catania

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 20 del 23 dicembre 2024

OGGETTO:	Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 avente oggetto: <i>IMU 2025: approvazione aliquote e detrazioni</i>
----------	--

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 10:30, si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Pietro Clarenza, nominato con delibera di C.C. n. 10 del 09.05.2024, e con delibera n. 21 del 09.09.2024 a seguito di dimissioni di un componente .

Sono presenti:

Dott.ssa Concetta Petrolo, in qualità di Presidente;

Dott. Rosario Ginex, in qualità di Componente;

Dott. Francesco Gallo, in qualità di Componente.

L'Organo di Revisione

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 18/12/2024 avente ad oggetto: "*IMU 2025: approvazione aliquote e detrazioni* ", ricevuta a mezzo PEC in pari data;

Vista ed Esaminata la citata proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 e istituito l'imposta municipale propria;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU), e successive modifiche e integrazioni;

Visto

- lo Statuto del Comune ed il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 239 del TUEL;

- il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò richiamato, visto ed esaminato

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare n. 31 avente ad oggetto: *“IMU 2025: approvazione aliquote e detrazioni”*.

Le operazioni sono state ultimate alle ore 11:00 previa redazione del presente verbale, che letto ed approvato viene sottoscritto dai componenti del Collegio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA CONCETTA PETROLO (PRESIDENTE)

 PETROLO CONCETTA
23.12.2024 12:20:59
GMT+01:00

DOTT. ROSARIO GINEX (COMPONENTE)

 Firmato digitalmente da:

rosario ginex

DOTT. FRANCESCO GALLO (COMPONENTE)

FRANCESCO
GALLO

23.12.2024
11:51:58
GMT+01:00



COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
(Città Metropolitana di Catania)

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

OGGETTO: IMU 2025: approvazione aliquote e detrazioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 5 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 3/2013)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.

San Pietro Clarenza, Li 18/12/2024

Il Responsabile del II Settore

Dott. Giuseppe Giandinoto

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

San Pietro Clarenza li 18/12/2024

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Giuseppe Giandinoto)

Il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del punto 2) all'o.d.g. ad oggetto "IMU 2025: approvazione aliquote e detrazioni".

Il Presidente illustra la proposta dando atto del parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti e specificando che le aliquote rimangono invariate rispetto all'anno scorso.

Dopo breve discussione, si passa alla votazione.

Votazione:

Favorevoli: n. 6 (Delia, Poma, Tomasello, Crupi, Vitale, Canova)

Contrari: 0

Astenuti: 5 (Ciranna, Angemi, Scalia, Chiarenza, Raimondo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: "IMU 2025: approvazione aliquote e detrazioni".

Visto il prescritto parere tecnico-contabile;

Uditi gli intervenuti;

Viste le superiori votazioni;

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "IMU 2025: approvazione aliquote e detrazioni".

Che allegata alla presente ne costituisce parte sostanziale ed integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta di dichiarare la proposta ad oggetto: "IMU 2025: approvazione aliquote e detrazioni" immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma IV del D-Lgs n. 267

Con separata votazione:

Favorevoli: n. 6 (Delia, Poma, Tomasello, Crupi, Vitale, Canova)

Contrari: 0

Astenuti: 5 (Ciranna, Angemi, Scalia, Chiarenza, Raimondo)

Dichiara la proposta "IMU 2025: approvazione aliquote e detrazioni" Immediata esecutività:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

DELLA DESIREE DANIELA

IL PRESIDENTE

POMA CONCETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. SSA ELEONORA DI FEDE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 23/1/25 e vi rimarrà fino al 7/2/25

L'Addetto alle Pubblicazioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo comune dal.....
al a norma dell'art.11 della L.R. 03.12.1991, n°44 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami né opposizioni.
Dalla residenza municipale, li

IL RESPONSABILE
Dott. Agrippino Mangiarratti

LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

[] è divenuta immediatamente esecutiva il giorno perchè dichiarata tale ai sensi dell'art.12 comma 2 L.R. n°44/91

[] diverrà esecutiva il giorno e cioè trascorsi dieci giorni dalla negativa pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. n°44/91)

[] è divenuta esecutiva il giorno perché dichiarata tale per pericolo o nel ritardo.

Dalla residenza municipale li,

IL RESPONSABILE
Dott. Agrippino Mangiarratti